

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1969

(4^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (132):

PRESIDENTE	Pag. 35, 39, 40, 41, 42, 43
BARTOLOMEI	43
BISORI	37, 38, 39, 43
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	37, 42
GIRAUDO, <i>relatore</i>	35, 39, 41
MAIER	36
PALUMBO	39
PREZIOSI	38, 41, 42
VENANZI	43

Rinvio della discussione:

« Estensione al personale degli Enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 » (201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	30, 31, 34, 35
BORSARI	33
DEL NERO	34, 35

FABIANI	Pag. 30, 31, 34
FRANZA	34
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	30, 31, 32, 33, 34, 35
IANNELLI	34
ILLUMINATI	30
MAIER	32, 33, 34
MURMURA	32
PALUMBO	34
PREZIOSI	31, 32
SIGNORELLO, <i>relatore</i>	35

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Borsari, Corrao, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Giraudo, Iannelli, Illuminati, Li Causi, Maier, Mazzarolli, Murmura, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Turchi, Venanzi, Vignola.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

M U R M U R A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Estensione al personale deg'i Enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 » (201)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale degli Enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Debbo comunicare agli onorevoli colleghi che il sottosegretario Gaspari mi ha fatto or ora presente che, essendo stato approvato dal Consiglio dei ministri un provvedimento tendente a concedere agli statali un secondo acconto, sarebbe opportuno rinviare la discussione del disegno di legge al fine di integrare, eventualmente, la normativa in esame con i benefici previsti nel provvedimento suddetto, che sarà quanto prima sottoposto alla deliberazione del Parlamento.

Richiamo all'attenzione dei colleghi il fatto che il rinvio proposto non incide minimamente sugli interessi dei destinatari, in quanto il Ministro dell'interno — con apposita circolare — ha dato precise disposizioni in merito alle deliberazioni di concessione dell'assegno integrativo, già adottate dagli enti locali, e non approvate dall'autorità tutoria.

Per quanto riguarda il comune di Roma — particolarmente interessato all'argomento e per il quale sono state fatte specifiche insistenze — il Governo assicura di aver adottato gli opportuni provvedimenti.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A quanto già illustrato dal Presidente debbo aggiungere che l'articolo unico approvato dalla Camera dei deputati, con modificazioni, rispetto al testo originario presentato dal Governo, dovrebbe essere, a sua volta, modificato dal Senato.

Anzitutto v'è da precisare che l'attuale formulazione del primo comma, tramutando la facoltà in un obbligo, costituirebbe una prima, grave lesione dell'autonomia degli Enti locali, al quale il Parlamento non può rimanere insensibile...

F A B I A N I . È veramente strano che il Governo si preoccupi dell'autonomia degli Enti locali proprio in questa occasione!

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In secondo luogo debbo annunciare che l'ultimo comma, aggiunto dalla II Commissione della Camera, trova assolutamente contrario il Governo.

Ricapitolando: il primo comma pone un problema di merito politico al quale ritengo che nessun Gruppo possa rimanere insensibile, se non si vuole che l'autonomia degli Enti locali subisca una prima frattura alla quale, fatalmente, altre ne seguirebbero.

L'ultimo comma, invece, a giudizio del Governo deve essere abolito se non si vuole perpetuare, ed anzi aggravare, una situazione di sperequazione in seno alla stessa categoria. Debbo ricordare, infatti, che in sede di approvazione della legge 23 gennaio 1968, n. 20, con la quale si stabilirono condizioni di maggior favore per taluni dipendenti di Enti locali, venne precisato che le stesse sarebbero state riassorbite in occasione dei successivi miglioramenti.

Per tale ragione il Governo non può non opporsi al comma aggiunto dall'altro ramo del Parlamento che prevede, per converso, il non riassorbimento di tali miglioramenti; debbo anzi precisare che, se la Commissione fosse di parere contrario, il Governo si vedrebbe costretto a chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

I L L U M I N A T I . Il presidente Tesaro ha assicurato che, indipendentemente dall'approvazione del disegno di legge in discussione, è stata data disposizione ai Prefetti di approvare le deliberazioni riguardanti la estensione dell'assegno integrativo.

Tuttavia la realtà ha dimostrato — ed io lo posso confermare — che alcuni comuni della provincia di Teramo, in particolare

Pineto, che hanno approvato queste deliberazioni, se le sono viste respingere dal Prefetto con la motivazione della mancanza di un'apposita norma di legge.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La circolare di cui ha parlato il presidente Tesauro, però, è stata emanata, non v'è dubbio!

F A B I A N I. Non ritengo giustificato quanto proposto dal sottosegretario Gaspari e cioè il rinvio della discussione del presente disegno di legge per abbinarla a quella del provvedimento governativo relativo al secondo acconto agli statali (in sostanza è questa la proposta del Governo), perchè v'è una aspettativa che bisogna soddisfare; il Governo, inoltre, non fa soltanto una proposta di carattere funzionale, ma entra anche nel merito del disegno di legge, in quanto l'onorevole Gaspari si è dichiarato contrario all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera ed ha chiesto, sia la soppressione dell'ultimo comma, che la modificazione del primo.

Per quanto riguarda l'affermazione del Presidente in merito alla circolare, o quanto meno alle disposizioni date ai Prefetti per approvare le deliberazioni dei Comuni, in attesa dell'approvazione di questo disegno di legge, c'è da dire che i Prefetti non avrebbero saputo come approvare quelle deliberazioni. Infatti, essi non possono basarsi su una norma certa, avendo la Camera dei deputati modificato quel testo che il Governo ha presentato e che ora vorrebbe che il Senato ripristinasse.

Nello stesso tempo, non posso non richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione sulla necessità di portare a compimento con la massima urgenza l'*iter* di questo provvedimento di legge, tanto atteso dalle categorie interessate.

P R E S I D E N T E. Data l'esigenza di una rapida soluzione del problema, mi permetto di osservare che il rimedio peggiore di tutti i mali sarebbe certamente la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. D'altra parte, pur mettendo da parte la

questione dell'autonomia degli Enti locali, che coinvolge un problema politico-costituzionale ad alto livello, mi permetto di sottolineare l'opportunità di concedere al Governo un breve rinvio confidando altresì che l'*iter* del provvedimento non sia troppo a lungo ritardato.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ieri sera, quando ho esaminato con gli organi ministeriali gli atti relativi alla concessione, da parte dell'ultimo Consiglio dei ministri, d'un ulteriore acconto per gli statali, ho posto il seguente quesito: se il Tesoro ha accettato il principio che ai dipendenti degli Enti locali debbano essere concessi gli stessi acconti degli statali, sarebbe opportuno che il Governo presentasse al Senato, ove è giacente il disegno di legge n. 201, un emendamento tendente ad equiparare contestualmente il trattamento delle due categorie in conseguenza della decisione del Consiglio dei ministri. In tal modo non v'è dubbio che si eviterebbe una perdita di tempo di almeno tre o quattro mesi, a tutto vantaggio dei dipendenti degli Enti locali. Mi sembra chiaro che il rinvio della discussione odierna consentirebbe al ministro Restivo di sondare per le vie brevi il Tesoro in modo da ottenere la autorizzazione a che il trattamento economico delle due categorie di dipendenti potesse procedere di pari passo. Un rinvio della discussione, dunque, per quanto breve, porterebbe anche a questo vantaggio che ritengo debba meritare la attenzione del Senato.

P R E Z I O S I. Onorevole Presidente, ammiro l'eloquenza dell'onorevole Gaspari il quale ha dato prova di un'ottima dialettica forense, più che parlamentare. L'onorevole Sottosegretario, infatti, questa mattina prima ci ha prospettato l'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge, data l'esistenza di un altro provvedimento che stabilisce ulteriori benefici a favore degli impiegati statali che potrebbero essere immediatamente estesi ai dipendenti degli Enti locali, e poi ha in pratica precisato che tale differimento non serve a nulla nel senso che se la Commissione dovesse di-

scutare il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, egli si opporrebbe alla sua approvazione . . .

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Soltanto in parte.

P R E Z I O S I. Esattamente: si opporrebbe all'approvazione dell'ultimo comma e chiederebbe, se del caso, la rimessione del provvedimento all'Assemblea. D'altra parte rappresenta una contraddizione in termini di fatto che il Governo abbia inviato una circolare ai Prefetti — voglio credere che sia vero! — perchè sia concesso l'acconto, ed ora si opponga all'ultimo comma del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento giudicandolo discriminatorio, mentre esso non significa altro che la legge è uguale per tutti . . .

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No; significa che la legge è uguale per pochi!

P R E Z I O S I. Il Governo sostiene ancora che il disegno di legge nell'attuale formulazione costituisce un attentato all'autonomia degli enti locali. Mi permetto di osservare a tale proposito che ci si ricorda degli attentati alle autonomie locali soltanto quando si tratta di concedere un vantaggio ai dipendenti. In ogni caso, è assurdo diramare una circolare ai Prefetti per autorizzare il pagamento degli acconti e poi opporsi al disegno di legge che prevede l'erogazione degli acconti stessi.

Per concludere: il ragionamento dell'onorevole Gaspari è un ragionamento da avvocato, e non da membro del Governo. Se dovessi considerarlo come tale, dovrei dire che questa mattina — mi scusi l'onorevole Gaspari, che è pur sempre un uomo amabile — l'onorevole Sottosegretario ha posto con garbo un ricatto alla nostra Commissione.

M U R M U R A. Prima di entrare nel merito del disegno di legge siamo chiamati a decidere sul rinvio: ma per quanto tempo?

Ormai sono sette od otto mesi che questo provvedimento viene rinviato!

Quindi accogliamo pure la proposta di rinvio, ma che tale rinvio non vada oltre la settimana.

M A I E R. Mi dispiace dover dissentire dall'opinione del sottosegretario Gaspari; però, a mio avviso, anche se parliamo di rinvio, non è che noi si esca dall'attuale situazione. Fra l'altro, non riesco a capire come si possa suggerire un rinvio, senza entrare nel merito del provvedimento.

Il problema è quello dell'ultimo comma del disegno di legge al nostro esame; infatti, poichè il Parlamento è chiamato a stabilire se l'assegno integrativo debba riassorbire alcune indennità che sono state concesse ai dipendenti comunali, su questo argomento — prima o poi — dovremo pure decidere.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'acconto, se non vi fosse questo comma, il disegno di legge sarebbe accettabilissimo da tutti. Ma il problema, almeno a mio giudizio, è un altro, cioè si tratta di stabilire se l'assegno integrativo deve rientrare nelle ipotesi previste nella legge 23 gennaio 1968, numero 20, perchè l'assorbimento delle indennità accessorie non è stabilito che debba avvenire per qualsiasi aumento di stipendio.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per essere precisi è prevista una deroga e si tratta di una legge approvata un anno fa.

M A I E R. Ma il problema verte sul fatto che, se accettiamo il rinvio, mettiamo in discussione la riassorbibilità di questo assegno, perchè, in verità, si chiede di sospendere la discussione soltanto per rimettere in discussione quello che la Camera ha già approvato.

Ora, io sono di questo avviso: possiamo essere tutti d'accordo nel deprecare il modo in cui è avvenuta la fissazione degli stipendi dei dipendenti degli Enti locali — sono il primo a dirlo — però togliere quello che ormai è stato dato, è tutt'altro discorso.

In fondo, la concessione di questo assegno è provocata da una situazione generale

di aumento dei prezzi, di aumento in genere del costo della vita. Orbene, chi gode di un certo stipendio, il giorno in cui questo rimane stazionario — mentre per altri aumenta — si trova in una grave situazione di disagio. Questo è il problema, e grave!

Colgo l'occasione per esprimere un giudizio su questi tipi di indennità: sono del parere di non corrisponderla ai nuovi assunti, mentre sono favorevole a conservarla a quelli che ne godono da tanto tempo. I nuovi assunti accettano un contratto diverso da quello che, a suo tempo, hanno accettato i dipendenti già in servizio: in questa maniera si dovrebbe arrivare — e anche entro breve tempo — a normalizzare la situazione.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma su questo punto si è già deciso: c'è una legge apposita!

M A I E R. La Camera, però, dopo aver approvato quella legge, ha anche stabilito che questo assegno non è riassorbibile.

Concludo, ripetendo che rinviare la discussione senza entrare nel merito, senza approfondire la sostanza del provvedimento, significa rendere tutt'altro che facile l'*iter* del provvedimento stesso.

B O R S A R I. Sono anch'io del parere del collega Maier. In effetti il rappresentante del Governo ha chiaramente detto che se il provvedimento non viene modificato all'ultimo comma, si opporrà alla sua approvazione.

Ora lei, onorevole Sottosegretario, quando ci viene ad esortare a non frapporre indugi all'estensione ai dipendenti degli Enti locali, degli ulteriori aumenti agli statali, dimentica che da tempo stiamo facendo sospirare ai dipendenti degli Enti locali l'estensione del primo provvedimento, quando c'è già una legge, da tempo approvata, che aspetta soltanto di essere applicata.

I sindacati, e lei lo sa benissimo, sono del parere che il provvedimento debba essere approvato sollecitamente e non vedo perchè il Senato non debba, entro questa mattina, procedere all'esame ed all'approvazione del disegno di legge. Se rinviando la discussione

o se modifichiamo quanto è stato approvato dalla Camera, disattendiamo quei principi di giustizia che hanno indotto il legislatore ad accettare le rivendicazioni dei dipendenti degli Enti locali. Ma il Governo ha detto che accetterà il provvedimento solo eliminando il secondo comma, altrimenti ne chiederà la rimessione all'Assemblea: tanto vale, allora, che affrontiamo e risolviamo subito la questione. Inoltre mi permetto di ricordare che quel provvedimento che ha stabilito l'assorbibilità, in occasione di qualunque altro aumento, non è stato approvato unanimemente.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. E allora perchè i suoi colleghi alla Camera non hanno presentato emendamenti?

B O R S A R I. Ho detto e ripeto che quella legge non è stata approvata alla Camera dei deputati con l'accordo di tutti i Gruppi; infatti il Gruppo del quale faccio parte, d'accordo anche con altri, presentò due emendamenti; uno in linea principale e uno in linea subordinata. Il primo chiedeva che l'indennità accessoria non fosse assorbibile; il secondo — vista la reiezione del primo — chiedeva che, in determinati casi, non si procedesse all'assorbimento dell'indennità accessoria.

Si tratta esclusivamente di stabilire che, per il caso in esame quella legge non viene applicata. Quindi non cade tutta la legge del 1968, si fa soltanto una eccezione. Perciò quando lei, onorevole Sottosegretario, parla delle sue preoccupazioni per quanto riguarda l'autonomia degli Enti locali che verrebbe offesa...

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi preoccupate delle autonomie locali solo quando vi fa comodo.

B O R S A R I. Questo appunto che lei fa a noi, noi lo potremmo rivolgere al Governo con motivazioni da far impallidire, perchè, onorevole Sottosegretario, da ben venti anni la Costituzione ha stabilito che il controllo di merito sugli Enti locali

deve essere riesaminato. Ora proprio lei ci viene a parlare di queste preoccupazioni. Lei dice che rimetterà all'Assemblea il provvedimento anche per altre ragioni, diverse dal rispetto delle autonomie locali, e finisce per confessare le ragioni delle sue preoccupazioni.

Ritengo che il Senato debba procedere nell'esame del disegno di legge e debba prendere oggi una decisione, anche perchè il rinvio è impostato su tali argomentazioni da far intendere che non darebbe alcun frutto. Certamente il Governo, quando sarà il momento, si opporrà nuovamente e rimetterà all'Assemblea il provvedimento.

F A B I A N I . Vorrei dire, a sostegno della proposta del senatore Maier, e anche per quanto ha detto il senatore Borsari, che è opportuno comunque che questo disegno di legge segua il suo *iter* senza collegarsi al nuovo disegno di legge di iniziativa governativa. Quelle circolari, poi, che dovrebbero autorizzare i Prefetti ad approvare le deliberazioni dei Comuni non chiariscono affatto come dovrebbe avvenire tale approvazione, se sulla base delle norme approvate dalla Camera, o se in base al disegno di legge originario, lo stesso che il Governo pretende sia approvato.

Con la circolare non si risolve alcun problema.

P R E S I D E N T E . La Commissione deve decidere se accettare la proposta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo. Prego gli onorevoli senatori di esprimere il loro parere

I A N N E L L I . Il Gruppo socialista si oppone al rinvio.

F R A N Z A . A nome del mio Gruppo dichiaro di essere contrario al rinvio.

P A L U M B O . Per superare questo punto morto potrebbe essere conveniente rinviare il seguito della discussione di sette giorni, pregando il rappresentante del Governo di voler influire efficacemente presso il Ministro che rappresenta, affinché venga

sciolta ogni riserva e la prossima settimana si possa approvare il provvedimento così com'è.

D E L N E R O . Se non si accogliesse la proposta di rinvio, il Governo potrebbe rimettere il provvedimento all'Assemblea mentre in sette giorni potrebbe maturarsi un orientamento diverso. La Commissione — a mio avviso — può aspettare, e decidere la prossima settimana.

F A B I A N I . Penso che perderemmo sette giorni inutilmente, perchè non credo che il Governo possa cambiare orientamento; sono mesi che ci pensa.

Vorrei formulare una domanda precisa al Sottosegretario: crede che un tale cambiamento possa avvenire?

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non lo posso sapere. Non sono in grado di dirlo.

D E L N E R O . Accettando di rinviare la discussione, ci interesserebbe sapere se l'inserimento della norma estensiva potrebbe aver luogo immediatamente o dopo l'approvazione del provvedimento per gli statali.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per l'estensione è necessaria, in via preventiva, una norma di legge. Il rinvio da me proposto, di durata forse superiore ad una settimana, perseguiva il fine, una volta approvato il disegno di legge governativo, di introdurre nel disegno di legge in esame gli opportuni emendamenti aggiuntivi.

P R E S I D E N T E . Sette giorni di rinvio possono essere sufficienti.

D E L N E R O . In questo lasso di tempo potrà essere preparato eventualmente anche un autonomo provvedimento, se quel disegno di legge non dovesse essere nel frattempo approvato dalla Camera dei deputati.

M A I E R . Considerato l'atteggiamento dell'onorevole Sottosegretario, il quale ha

dichiarato che se la Commissione dovesse decidere di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati ne richiederebbe la rimessione all'Assemblea, siamo disposti ad accettare il rinvio della discussione di una settimana soltanto se fra sette giorni v'è la speranza che il Governo abbia modificato il proprio atteggiamento. Se viceversa dovesse essere scontato fin da oggi il persistere dell'opposizione governativa, tanto varrebbe che la rimessione venisse chiesta senza perdere altro tempo.

SIGNORELLO, *relatore*. Come relatore sono dello stesso parere del senatore Maier. Può essere accettato il rinvio di sette giorni, solo nell'ipotesi che sia allontanato il pericolo di una rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Soltanto così la nostra discussione sarebbe fruttuosa e il rinvio non rappresenterebbe una semplice dilazione. Ritengo che il rappresentante del Governo possa comprendere il nostro atteggiamento e possa fornirci precise assicurazioni.

DEL NERO. Il Governo in questa sede non può pronunciarsi, ma prendere semplicemente atto dei desiderata della Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è contrario al rinvio di sette giorni nel senso che durante tale periodo prenderà in attento esame, sia la questione posta dal senatore Maier, che quella avanzata dal senatore Del Nero; in tal modo nella seduta di mercoledì prossimo potrà sciogliere definitivamente, in un senso o nell'altro, ogni riserva sul provvedimento.

PRESIDENTE. Di fronte alla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario e all'impegno dallo stesso assunto, ritengo che la Commissione possa deliberare un rinvio di sette giorni.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è pertanto rinviata alla settimana prossima.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (132)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIRAUDO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione intende integrare il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409, decreto che riguardava « Norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato »; l'integrazione riguarda la prescrizione di sanzioni penali per l'inosservanza degli obblighi previsti appunto dal citato decreto, obblighi che troviamo agli articoli 37 e 38 per quanto si riferisce agli archivi e ai documenti in possesso di privati, e agli articoli 25, 26, 27, 30 e 33 per quanto si riferisce agli archivi degli enti pubblici.

Quali sono tali obblighi? Li enumereremo in modo molto sintetico. Si tratta della denuncia degli archivi e dei documenti di interesse storico rientranti nella disponibilità dei privati, della disciplina della loro conservazione, della vendita, del trasferimento in senso lato, dell'esportazione e dei corrispondenti obblighi posti a carico di amministratori di enti pubblici e di impiegati di uffici statali interessati.

Ora, onorevoli colleghi, sulla formulazione tecnica del disegno di legge e in particolare sull'elaborazione e predeterminazione delle sanzioni connesse alle varie ipotesi di inosservanza delle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica non mi sembra il caso di dovermi soffermare particolarmente, sia per l'esauriente illustrazione di queste norme fatta nella relazione ministeriale, sia per il loro carattere squisitamente tecnico e giuridico. Comunque, nell'esaminare articolo per articolo, sarò a disposizione per fornire tutti quei particolari che si renderanno necessari,

Mi sembrano invece doverose alcune considerazioni di fondo in relazione al contrasto che anche in questo provvedimento scaturisce tra le giustissime e fondate finalità proprie dell'istituto di archivio — e cioè garantire la certezza del diritto per assicurare la conservazione di un patrimonio storico di interesse nazionale — e l'ampiezza di un intervento riconosciuto allo Stato nei confronti degli archivi privati, intervento che può raggiungere a mio avviso una capacità di penetrazione forse in contrasto con le altrettanto valide e inalienabili esigenze di tutela della riservatezza e della personalità dell'individuo. Notate che queste norme sono già contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica; nel disegno di legge in esame si tratta soltanto di fissare le sanzioni a talune di quelle norme, sanzioni non previste nel citato decreto. Comunque, la previsione delle sanzioni porta a riesaminare tutto il criterio di base di quel decreto delegato.

Non v'è dubbio, onorevoli colleghi, che dal coordinato disposto degli articoli 9 e 42 della Costituzione possano evincersi un diritto e un dovere dello Stato di limitare il diritto di proprietà del privato cittadino su documenti che per il loro interesse storico trascendono la sfera della sua privata ed esclusiva disponibilità.

In questo senso, dunque, ben vengano le norme che vietano o controllano la vendita, l'esportazione, la distruzione o il deterioramento di documenti di archivio, anche privati, ben venga, in altre parole, una disciplina sanzionatoria sul piano penale degli abusi connessi al fenomeno nel suo aspetto più tipicamente speculativo.

Il problema della riservatezza deriva invece dall'esigenza di rispettare l'autonomia morale della persona e tutto ciò che ad essa è collegato.

M A I E R. In primo luogo desidero affermare l'assoluta necessità di disciplinare tutta intera la materia. Infatti ho l'impressione che se andiamo negli Archivi di Stato troviamo, sì, la documentazione dei secoli trascorsi, ma non quella dei tempi a noi più prossimi. Ad esempio, possiamo trovare la

nota di spesa di un ricevimento del medio evo, il che costituisce una preziosa informazione per quanto riguarda usi e costumi del tempo ed è di interesse grandissimo per la civiltà di quell'epoca, ma in questo momento ho l'impressione che non vengano trasmesse all'Archivio di Stato nemmeno le documentazioni degli enti pubblici o delle Amministrazioni dello Stato; o comunque l'Amministrazione dello Stato non si preoccupa di documentare in maniera idonea quello che si sta facendo. Quindi necessità assoluta d'iniziativa per salvaguardare e potenziare questo nostro patrimonio storico.

Ora, se non ho male inteso, non si critica questo disegno di legge che prevede soltanto delle sanzioni per rendere più facilmente applicabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, ma il decreto stesso; a questo punto mi corre l'obbligo di far presente che altro è approvare, anche con modificazioni, il disegno di legge in discussione, altro è modificare le norme stabilite con quel decreto del Presidente della Repubblica. Per queste ragioni prego il Presidente Tesoro di cercare la strada per risolvere il problema, che esorbita dalla discussione del provvedimento in esame.

Vorrei pure far presente che la legge di tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico, sottopone alla tutela della legge stessa tutte le opere d'arte e quando si dice « opera d'arte », si usa un termine molto lato. Infatti si dice che è opera d'arte quella che ha compiuto 50 anni dalla esecuzione e che, contemporaneamente, è di autore non vivente; se l'autore è ancora vivente, anche se l'opera risale ad oltre 50 anni, allora non rientra nelle prescrizioni stabilite dalla legge.

Ora, non solo la sfera stabilita dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica del 1963 è ampia, ma prescrivendo per i privati obblighi che non sono in grado di adempiere, indubbiamente rende vana la legge stessa. Ne discende l'opportunità di rivedere anche questo punto del decreto, senza però rimettere in discussione tutto quello che finora è stato fatto!

Infine, circa le sanzioni, c'è da dire che venti o centomila lire non servono davvero

a rendere più efficace la sanzione stessa, che, per tutt'altro aspetto, è invece importantissima.

B I S O R I . Sarei immodesto se dichiarassi di sentirmi preparatissimo sull'argomento, ma sarei insincero se dicessi di essere del tutto impreparato.

Verità vuole che io ricordi come su questo argomento c'intrattenessimo lungamente verso la fine della precedente legislatura. Ora io rammento assai bene quello che io dissi e quello che fu detto — contro l'articolo 1 del disegno di legge che ora è stato ripresentato — da vari colleghi di tutte le parti politiche (perchè la questione è tecnica e non politica): alludo al senatore Palumbo, al senatore Gianquinto, al senatore Preziosi e ad altri. Sollevammo contro quell'articolo questioni gravi per le quali spiegammo come, piuttosto che approvarlo, avremmo mandato in Aula il disegno di legge.

Debbo anche aggiungere, per completezza, di aver letto, all'inizio della nuova legislatura, che il Governo, nel ripresentare disegni decaduti, avrebbe doverosamente tenuto conto di quanto era emerso su di essi dai dibattiti parlamentari nella legislatura precedente. Viceversa questo non è affatto avvenuto per il disegno di legge che ora esaminiamo.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Nella trascorsa legislatura un identico disegno di legge, dopo mesi di approfondito esame, fu approvato dalla Camera dei deputati; al Senato lei, senatore Bisori, sollevò, è vero, delle obiezioni, ma non ascoltai il parere contrario di tutta la Commissione. Ad ogni modo poichè ci troviamo di fronte all'importante problema della tutela di un patrimonio prezioso per l'Italia e per tutti i popoli del mondo, e poichè si tratta di stroncare arricchimenti e illeciti, la Commissione può suggerire tutto quello che ritiene opportuno per la soluzione di tale problema, certa di trovare il Governo pronto a valutare adeguatamente ogni suggerimento.

B I S O R I . Mi dispiace che lei accenni ad interessi. Tutte le critiche che furono

sollevate son fondate su ragioni limpide e obiettive. E mi dispiace che, nonostante quelle critiche, sia stato ripresentato al Senato l'identico articolo 1 che da ogni parte era stato criticato.

Vengo al merito. Comincio con l'osservare che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, contiene inesattezze vistose.

All'articolo 1, ad esempio, si legge: « È compito dell'Amministrazione degli Archivi di Stato:

a) conservare:

1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;

2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio;

3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

b) esercitare la vigilanza:

1) sugli archivi degli enti pubblici;

2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma ».

Già in questo testo c'è una svista evidente e grossolana: i « documenti » di cui si parla nell'ultimo comma come « indicati nella lettera b) del precedente comma » non sono, invece, indicati affatto in quella lettera b). In questa dunque, mancano indubbiamente, prima delle parole « di notevole interesse storico », le parole « e singoli documenti ». Che sia così è confermato dall'articolo 36 del disegno, articolo nel quale si legge: « È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare con provvedimento motivato, da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari,

possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati ».

Passo al primo comma dell'articolo 37, comma su cui caddero le nostre critiche nella precedente legislatura. Fu scritto in quel comma: « I privati proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio » (cioè anteriori, allora al 1893) « hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della Provincia ».

Sono passati da allora circa sei anni e credo che nessuno si sia dato cura di inviare lettere ai sovrintendenti o ai prefetti. Ora, visto che la norma non ha avuto effetto, si vorrebbe rafforzarla con una sanzione penale indicata nell'articolo 1 del disegno di legge attualmente in esame, articolo che così suona: « Il privato proprietario, possessore o detentore, a qualunque titolo, di un archivio di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio che omette di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della provincia entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di successiva acquisizione, entro novanta giorni da essa, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

Osservo a questo punto quanto segue.

In Italia, per fortuna, c'è ancora un notevole amore per le antiche carte. Famiglie (anche modeste), studi professionali, aziende di ogni tipo e dimensione, conservano con cura vecchie lettere, vecchi conti, vecchie autorizzazioni, eccetera. Son disseminati un po' dovunque questi gruppi di vecchie carte; e sarebbe un peccato se venissero disperse, perchè fra qualche cinquantennio potrebbero essere utili a documentare la vita dei singoli, delle famiglie, delle aziende.

Ma non è pensabile che tutti i privati i quali hanno « archivi » (parola elastica!) con « documenti » (parola di dubbio significato!) anteriori al settantennio vengano obbligati a scrivere « al sovrintendente archivistico e » (perfino!) « al prefetto » per « darne no-

tizie » (di che? dei singoli documenti? dell'intero archivio o archivietto?).

Sarebbero numerosissimi i cittadini che si troverebbero in preoccupazioni per la stesura di una denuncia al riguardo. E forse molti — piuttosto che affrontare una specie di annua « denuncia Vanoni » per i « documenti » ultrasettantenni preferirebbero bruciarli. Non dimentico come il Fucini descrisse in uno spiritoso sonetto — circa un secolo fa, quando fu istituita la tassa sui cani — lo stato d'animo di un tale il quale, piuttosto che pagarla, si proponeva di affogare il proprio cane.

C'è poi da pensare ai particolari problemi che quella denuncia presenterebbe per gli avvocati, i commercialisti, i tecnici. Io, per esempio, cominciai ad esercitare la professione forense nel 1924. Come farei oggi a sapere se nel mio vasto archivio ci son « documenti » ultrasettantenni? Come potrei immergermi in uno spoglio lunghissimo e laboriosissimo di filze per accertarlo? Nè mi piacerebbe che, per accertarlo, altri mettessero sossopra l'intero mio archivio.

P R E Z I O S I . Io ho mandato al macero tanti fascicoli di trenta anni fa e forse per questo sarei denunciato!

B I S O R I . Vi sono poi gli operatori economici, i commercianti, gli industriali. Tutti hanno archivi, più o meno modesti, in cui sono contenute carte che, se oggi non hanno importanza, in futuro potrebbero essere utili per documentare la vita di singole aziende e, più latamente, la storia della nostra economia. Come pensare a pretendere denunce innumerevoli che allarmerebbero, disturberebbero e, probabilmente, determinarebbero chi sa quante distruzioni?

D'altra parte, oltre a valutare gli inconvenienti che i cittadini avrebbero da una generale denuncia dei « documenti » ultrasettantenni, bisogna anche considerare che — se tutti gli archivi e archivietti privati contenenti « documenti » ultrasettantenni fossero davvero denunciati — le denunce sarebbero tante e poi tante che rimarrebbero lettera morta per mancanza di personale che potesse esaminarle.

Va pure tenuto presente che nell'articolo 37 c'è un secondo comma che dispone « i sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile un notevole interesse storico ». Si ammette, dunque, che — perfino rispetto al tempo attuale, in cui i gruppi di carte ed i singoli documenti sono numerosi anche più che per il passato — i sovrintendenti siano organi tecnicamente idonei ad accertarne l'esistenza, allorchè un « notevole interesse storico » di quelle carte sia « presumibile » per indiscrezioni, notizie giornalistiche, riferimenti letterari, eccetera. Se questo è, perchè non lasciare che — come avvenne fino al 1963 (credo) spetti ai sovrintendenti l'accertare d'ufficio, anche per le carte più antiche, il loro « notevole interesse storico » allorchè questo affiori nei modi stessi in cui può affiorar per le carte più recenti, senza pretendere che i privati si sobbarchino alla generale denuncia pretesa dal primo comma dell'articolo 37?

Occorrerà, naturalmente studiare una limitazione che faccia salvi per la corrispondenza i limiti da osservare in base all'articolo 15 della Costituzione. Ma su quella questione pongo solo un punto interrogativo.

G I R A U D O, *relatore*. Anche in sede penale l'articolo 15 della Costituzione non ha più vigore quando la corrispondenza non abbia più caratteristiche di attualità. In altri termini, la segretezza è sanzionata quando si tratta di corrispondenza del momento, ma la tutela penale viene meno quando si tratta di vecchia corrispondenza.

P A L U M B O. Tutto questo con riferimento all'interesse storico.

B I S O R I. Ho già detto che su tale questione lascio un punto interrogativo. Viceversa sono pronto a presentare fin da ora vari emendamenti su altri punti.

P R E S I D E N T E. Degli emendamenti è preferibile parlare in seguito.

G I R A U D O, *relatore*. Rimango perplesso di fronte ad una applicazione indiscriminata dell'articolo 1, vale a dire dell'articolo 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che pone il cittadino nella condizione di dover rinunciare a qualsiasi tutela della riservatezza e dell'intimità che egli può, giustamente, voler conservare in ordine alle vicende della sua famiglia, per esempio, o di persone a lui particolarmente care. E questo soltanto perchè si presuppone che il decorso di 70 anni sia sufficiente ad eliminare il carattere privato e personale dell'archivio o del documento. Valga ad esempio il caso che dall'archivio di famiglia risultasse che il proprietario di quel documento — del quale bisogna fare denuncia — è figlio illegittimo, o parente di persona macchiata di qualche reato infamante. Il termine previsto dalla legge, ora che la media della vita umana si è allungata, e di molto, potrebbe consentire il verificarsi di simili situazioni imbarazzanti. Mi sembra poi, onorevoli colleghi, essenziale sottolineare a questo punto una distinzione, cioè quella di contenuto tra oggetti di interesse storico, come potrebbe essere un mobile, o di interesse archeologico, come potrebbe essere una statua, un reperto, e documenti di archivi privati. Per i primi è ben giustificata la tutela della legge, che pone in essere una limitazione del diritto di proprietà del privato; per i documenti, invece, l'eccessiva ampiezza dell'intervento statale potrebbe apparire addirittura indebita ingerenza. E questo tanto più se si pensa che la relazione ministeriale considera documento qualsiasi testimonianza dell'attività dei privati. Sul piano pratico, poi, c'è da domandarsi qual'è l'utilità di una sanzione come quella prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, riferita ad un obbligo di cui appare impossibile — o quasi — il controllo e la cui attuazione è lasciata, in pratica, alla volenterosa iniziativa del privato.

Il problema viene, invece, automaticamente risolto quando, come nei casi previsti negli altri articoli del disegno di legge, i documenti vengono posti in circolazione: vendita, esportazione, eccetera.

Da ultimo vorrei fare presente ai colleghi una mia perplessità: la nostra legislazione penale — e i colleghi penalisti me ne possono dare atto — è affetta da una enorme proliferazione di quelle che, con termine giuridico, vengono chiamate « fattispecie », almeno rispetto agli altri Paesi: esse rappresentano un vero e proprio gaudio per gli avvocati cavillatori, ma anche la croce per il giudice, o il funzionario chiamato alla loro applicazione. Quindi io domando se è necessario aggiungere, in questo momento, altre leggi ad una normativa di già tanto deprecata complessità, o se invece non sia più logico pervenire ad una migliore formulazione, per esempio, dell'articolo 733 del codice penale che riguarda il danneggiamento del patrimonio storico, archeologico e artistico, eventualmente inserendo specifici riferimenti alla materia in esame.

Queste sono le mie osservazioni e perplessità su questo disegno di legge; non sono passato ad esaminare l'articolato, in quanto mi sembra abbastanza chiaro; penso di poter precisare ulteriormente il mio pensiero dopo aver sentito l'opinione dei colleghi ai quali torno a ripetere che si tratta di argomento molto importante, ma pure molto, molto delicato: esso coinvolge anche una certa valutazione, sul piano costituzionale, della validità di una norma che si spinga fino a penetrare in quell'ambito di riservatezza che deve essere esclusivo della persona e della sua famiglia; è un problema che sottopongo, nella sua delicatezza, alla vostra attenzione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio sentitamente il relatore per averci messo nelle migliori condizioni per esaminare il disegno di legge in discussione. Il senatore Giraudo, con la consueta accuratezza e precisione, ha posto l'accento su quegli aspetti che ritiene degni di essere approfonditi ed esaminati preliminarmente.

Vorrei ora pregare i colleghi, particolarmente preparati sulla materia, di voler esporre i loro punti di vista. Ma prima, desidero precisare quali sono gli aspetti che, secondo me, vanno approfonditi e quali sono i problemi da risolvere in via preliminare. In

base a quanto hanno dichiarato sia il relatore, sia il senatore Maier, e sia, con parole piuttosto efficaci, il senatore Bisori, a me pare che l'orientamento prevalente sarebbe quello di un esame del disegno di legge allo scopo di renderci conto se vi siano delle parti che meritano di essere accolte e altre che vadano invece abbandonate, o respinte.

Stabilito ciò, ci si presenterà subito un altro problema. Come ha acutamente osservato il senatore Maier, quello di cui ci stiamo occupando è un provvedimento che possiamo definire di esecuzione, in ogni caso di completamento di uno precedente, attualmente legge dello Stato, anche se non ha potuto esplicare alcuna pratica efficacia.

Inoltre, si è detto che noi dobbiamo soltanto preoccuparci delle norme attualmente al nostro esame. Peraltro, in via preliminare, mi sembra sia doveroso renderci conto che per attuare il disposto del decreto presidenziale, è necessario stabilire alcune norme integrative: invero, il disegno di legge in esame mi sembra strumento irrinunciabile per colmare un'evidente lacuna.

La domanda che dobbiamo allora porci è: cosa riteniamo indispensabile sia disposto ad integrazione delle norme vigenti? Anzitutto, penso, il chiarimento di un punto fondamentale: che cosa si deve intendere per documento. Infatti, noi abbiamo una legislazione civile, amministrativa, penale e costituzionale in cui si definisce il documento in maniera diversa. In particolare, una integrazione sulla precisa natura di documento è assolutamente necessaria perchè, come ricordava opportunamente il senatore Giraudo, esistono le norme dell'articolo 733 del Codice penale, ma esistono anche quelle degli articoli 616 e 621, il quale ultimo pone l'accento su di un problema preliminare sul quale dobbiamo soffermarci. L'articolo 621 citato, infatti, prevede, se non ricordo inesattamente, la duplice possibilità che i documenti siano privati e pubblici e tratta, altresì, di documenti che non costituiscono corrispondenza. Abbiamo pertanto bisogno anzitutto e soprattutto di affrontare il problema: quali sono i documenti? A tale proposito ci dovremo indubbiamente

sofferma sull'aspetto, subordinato a tale problema e secondario, della corrispondenza: sia di quella — come ricordava il senatore Giraud — di poche ore, viva, operante al momento, sia della corrispondenza che fa parte degli archivi. È un problema che non può essere sottovalutato e che dovremo esaminare specificamente; con animo sereno, però, cioè con l'animo di chi l'affronta per arrivare a una conclusione positiva.

Qualora vi sia la possibilità di considerare anche la corrispondenza come documento, dovremo trarne le conseguenze, tenendo presenti le norme della Costituzione. Perché la Costituzione tutela e garantisce il diritto al segreto epistolare in senso lato. Ma vi dico di più: che ancor prima della Costituzione, il segreto epistolare è tutelato dal Codice penale, dato che in esso esistono delle norme tassative le quali vincolano non soltanto i privati, bensì anche coloro i quali esercitano comunque una funzione pubblica. Di modo che noi dobbiamo tener presente non solo il divieto della Costituzione, ma anche quello esplicito di alcune norme penali, nonché il divieto implicito di molte norme amministrative e civili.

Ci dovremo poi preoccupare del segreto professionale, perché anche in questo caso — come mi è sembrato di capire che qualcuno facesse rilevare — vi è un vincolo sancito penalmente per il professionista il quale renda noto ciò che ha conosciuto nel segreto professionale.

Un altro argomento occorrerà dibattere, per chiarirlo; che cosa intende il Governo per le varie ipotesi di illecito adombrate? Vuol, forse, dare dignità di illecito penale, o amministrativo, alle forme di violazione previste nei vari articoli del disegno di legge in discussione?

È indubbio che il nostro lavoro successivo molto dipenderà dalla valutazione preliminare delle questioni alle quali ho accennato. E proprio per un più approfondito esame del disegno di legge mi permetto di prospettarvi l'opportunità di procedere alla costituzione di una Sottocommissione alla quale affidare lo studio e la soluzione dei problemi specifici oggi emersi, che solo apparentemente sono secondari perché, in real-

ta, sono tutti di fondo e pregiudiziali, per procedere con le idee chiare all'approvazione, o alla reiezione delle disposizioni integrative delle norme in vigore.

P R E Z I O S I . Sono d'accordo con lei, onorevole Presidente.

G I R A U D O , relatore. Vorrei fare qualche altra considerazione, sia in vista della eventuale costituzione della Sottocommissione proposta dall'onorevole Presidente, sia della continuazione fin da ora dell'esame in Commissione del disegno di legge.

Ritengo anzitutto di dover ribadire che considero il provvedimento non soltanto utile, ma necessario e che sono d'accordo su quanto disposto dai suoi articoli, dal 2 in poi. Le perplessità, come ho avuto già modo di precisare e come hanno sottolineato e confermato i colleghi intervenuti nella discussione, riguardano essenzialmente l'articolo 1 e cioè l'articolo 37 del decreto delegato. A tale proposito, e come orientamento ai fini della nostra meditazione, penso di poter indicare alcuni criteri validi per una soluzione del problema. Prima di tutto ritengo che occorra distinguere tra i documenti dell'archivio privato, quando sono fermi, chiusi nei cassetti del singolo privato, e i documenti stessi quando vengono posti in circolazione, venduti, ceduti e così via.

Ora io ritengo che l'ipotesi della sanzione dovrebbe affacciarsi in questo secondo momento.

P R E S I D E N T E . Bisogna prima dirimere l'equivoco sul carattere delle sanzioni, stabilendo se debbano essere penali, o amministrative.

G I R A U D O , relatore. Il secondo criterio da determinare dovrebbe essere quello relativo all'iniziativa dei sovrintendenti. Il terzo criterio — e questo è molto importante — dovrebbe infine essere il seguente: per privato documento si deve intendere qualsiasi atto comprendente una testimonianza dell'attività di un ufficio, o anche di un privato, e quindi non solo il documento

di corrispondenza; ma a questo punto, allora, piuttosto che di sanzioni bisognerebbe parlare di incentivi, stabilendo dei premi per i quali i privati sarebbero spinti ad esaminare tutti i documenti in loro possesso e a denunciare quelli interessanti il patrimonio archivistico nazionale.

Certo, nascerebbe il pericolo dei falsi...

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, non entro nel merito del disegno di legge, riservandomi di farlo in sede di esame delle singole norme.

Ciò che mi preme però dichiarare è che col provvedimento si mira a proteggere il nostro patrimonio storico-culturale. I limiti di tale protezione verranno da noi stabiliti quando approveremo i singoli articoli, ma sin da oggi deve essere chiaro che non esiste una posizione del Governo, sull'argomento, ed una di questa o di quella parte politica: esiste un interesse comune, di cui il Governo tiene conto e in ordine al quale adempie al suo dovere, prendendo un'iniziativa di protezione del patrimonio stesso.

Certo, quando fu presentato alla Camera, nella passata legislatura, il disegno di legge identico a quello attuale, esso sollevò le stesse osservazioni preliminari. Venne allora nominata una sottocommissione, la quale, con un lavoro durato alcuni mesi, andò esaminando ogni norma ed analizzando tutta la casistica relativa, giungendo infine ad una formulazione che apparve abbastanza felice in quanto non conteneva solo norme teoriche, ma anche norme relative a precise fattispecie, ancorate ad esperienze legislative acquisite in altri settori della cultura nazionale. Ricordo tutto questo per dire che se si vuol prendere una frase di una qualsiasi norma ed interpretarla in una certa maniera possono uscirne i risultati meno credibili mentre, l'applicazione pratica è cosa del tutto diversa.

Mi dichiaro quindi d'accordo con la proposta del Presidente d'istituire una Sottocommissione, che eviterà a tutti noi di discutere all'infinito, senza mai ancorarci a presupposti pratici obiettivi.

Riterrei opportuno, a tale proposito, fissare, oltre al numero dei componenti di tale Sottocommissione, un termine per la presentazione degli emendamenti, in modo che già dalla prima riunione fosse possibile vedere le possibilità di lavoro concreto. Ovviamente ciò porterà ad approfondire tutti i problemi cosicchè la successiva discussione in Commissione si svolgerà su temi già esaminati e dopo che saranno stati analizzati tutti i settori.

Una delle preoccupazioni del Governo è rappresentata dalla eventuale fioritura di commerci, cui del resto si è già accennato questa mattina. L'Italia è un paese produttore, per così dire, ed il suo patrimonio culturale viene continuamente depauperato da mercanti senza scrupoli. Ora sono state previste delle sanzioni appunto perchè la esperienza passata ci ha insegnato che i principi codificati non esistevano nell'applicazione pratica, proprio perchè non erano accompagnati da norme penali. Questo è il punto fondamentale: bisogna vedere che cosa intendiamo e che cosa non intendiamo proteggere. Il Senato, nella sua responsabilità, dirà quanto riterrà di dover dire su una questione così importante, ed il Governo sarà lieto di collaborare all'elaborazione di una norma di legge che tuteli l'interesse di tutto il popolo italiano.

P R E S I D E N T E. Bisogna allora stabilire se nominare la Sottocommissione e, in caso affermativo, se essa dovrà essere composta di sette membri.

P R E Z I O S I. A mio avviso ne sarebbero sufficienti cinque, o addirittura tre.

P R E S I D E N T E. Vorrei evitare che la Sottocommissione divenisse inoperante, il che potrebbe accadere qualora in essa non fossero rappresentati tutti i Gruppi politici. Per questo motivo ho parlato di sette componenti.

Se non si fanno osservazioni, resta allora inteso che si procederà alla nomina di una Sottocommissione, composta di sette mem-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)4^a SEDUTA (15 gennaio 1969)

bri i cui nomi mi riservo di portare successivamente a conoscenza della Commissione.

(Così rimane stabilito).

Se non si fanno osservazioni, resta altresì inteso che gli emendamenti dovranno essere presentati entro quindici giorni.

(Così rimane stabilito).

BARTOLOMEI. Naturalmente, se oltre ai sette componenti altri colleghi vorranno partecipare ai lavori della Sottocommissione ciò sarà senz'altro possibile.

PRESIDENTE. Per i componenti designati la partecipazione sarà obbligatoria, ma chiunque altro voglia collaborare sarà il benvenuto.

BISORI. La Sottocommissione dovrà esaminare il programma di lavoro tracciato dal Presidente, o potrà occuparsi anche degli articoli del disegno di legge?

PRESIDENTE. Anche degli articoli. Noi non lavoriamo in astratto, seguiamo un percorso quanto mai concreto.

VENANZI. Sarebbe opportuno studiare i precedenti, esaminando gli atti della discussione svoltasi sull'argomento alla Camera nella passata legislatura. Bisognerebbe quindi raccogliere tutti i documenti ed organizzare il lavoro.

PRESIDENTE. Ma certamente. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI